

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

Cappiello: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)

Procacci: Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774)

«Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (1417), testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scani e Apuzzo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 17
BODO (<i>Lega Nord</i>)	10
CASTIGLIONE (<i>PSI</i>)	15
COVI (<i>Repubb.</i>)	13
DI LEMBO (<i>DC</i>)	14, 15
FABJ RAMOUS (<i>PDS</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	7, 16
GRECO (<i>PDS</i>)	15
MASIELLO (<i>PDS</i>)	6
PARISI Vittorio (<i>Rifond. Com.</i>)	10
PINTO (<i>DC</i>)	12
PROCACCI (<i>Verdi-La Rete</i>)	8, 15, 17
ROCCHI (<i>Verdi-La Rete</i>)	11

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

CAPPIELLO: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)

PROCACCI: Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774)

«Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (1417), testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 162, 774 e 1417.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1417.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per la specie, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli e lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le necessità etologiche della specie, o li detiene in condizioni incompatibili con la natura medesima, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire otto milioni.

La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale sottoposto a strazio o sevizie.

Nei confronti di chi commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati a norma di legge, le pene di cui ai commi primo e secondo sono ulteriormente aumentate di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chi fa traffico, trasporto o commercio illecito di animali e a chi detiene animali per fini non consentiti dalla legge.

In caso di condanna per i fatti di cui ai commi precedenti è obbligatoria la confisca degli animali oggetto di maltrattamento o di commercio illecito, salvo che appartengano a persone estranee al reato. La condanna importa, altresì, la pubblicazione della sentenza.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi dall'esercente un mestiere che prevede l'utilizzo o il commercio di animali, la

condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere per una durata non inferiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione ha durata non inferiore a sei mesi.

Chiunque fa propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie di animali è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. La condanna importa la sospensione per la durata di tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva, la sospensione ha la durata di otto mesi.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire sedici milioni. La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale. La condanna importa la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti sostitutivi dell'articolo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 638 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Uccisione, danneggiamento o sevizie di animali)».

2. Nello stesso articolo 638, al primo comma, le parole: "animali che appartengono ad altri" sono sostituite dalle altre "o sevizia animali" e le parole "a querela della persona offesa" sono soppresse».

1.1

RIZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna

comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque utilizzi animali per esperimenti preordinati a fini scientifici o didattici non autorizzati e in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116, e non adotti tempestivamente misure dirette a correggere difetti o ad evitare inutili sofferenze e sottopone gli stessi a maltrattamenti che contrastino con le loro caratteristiche anche etologiche, è soggetto alla pena di cui al primo comma.

Chiunque organizza o assiste a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi».

1.4

FABI RAMOUS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche della specie, o ne fa traffico, trasporto o commercio illecito, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto causa la morte dell'animale o se è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ovvero quale modalità del traffico, del commercio, dell'allevamento, della mattazione o dello spettacolo di animali. In tali casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la sospensione della licenza per l'esercizio del commercio, trasporto, allevamento, mattazione o spettacolo di animali per tre mesi e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al fatto. Nel caso di recidiva la pena è aumentata di un terzo e la condanna comporta

l'interdizione dall'esercizio dell'attività di allevamento, commercio, trasporto, mattazione o di spettacolo degli animali.

Chiunque commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati o in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116 è soggetto alla pena di cui al secondo comma.

Chiunque organizza, assiste o fa propaganda di spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva la licenza è revocata.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine si applica la pena dell'arresto da quattro mesi ad un anno e sei mesi o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva la morte dell'animale. La condanna comporta la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi».

1.5

PROCACCI, ROCCHI

Onorevoli colleghi, l'emendamento 1.1, da me presentato, sostitutivo dell'intero articolo, estende il campo di applicazione dell'articolo 638 del codice penale, sopprimendo, sia nel testo che nel titolo, il riferimento ai soli «animali appartenenti ad altri». Non vi può essere differenza nell'ambito di una uccisione o di un maltrattamento di animali, se l'animale è proprio o appartiene ad altri.

Il mio emendamento, oltre a tale modifica, propone una innovazione, introducendo il concetto di sevizie ad animali che è stato tralasciato dall'articolo 638 precedentemente citato. In conseguenza del mio emendamento dovrebbero considerarsi reato perseguibile d'ufficio e non solamente per querela di parte, cioè della parte interessata. Anche il veterinario di confine che accerta uccisione, danneggiamento o sevizie di animali dovrebbe denunciare il fatto, pur non essendo il proprietario di quell'animale o parte interessata. Pertanto, propongo di sopprimere le parole «a querela della persona offesa», di modo che il reato diventi perseguibile d'ufficio.

Avevo presentato inoltre due emendamenti 1.2 e 1.3 al testo del disegno di legge che dichiaro di trasformare in due subemendamenti (1.4/3 e 1.4/4) che introducono nel testo dell'emendamento 1.4, già sostanzialmente illustrato dalla relatrice nella seduta di ieri due ipotesi di esclusione della punibilità, rispettivamente per chi uccide animali nocivi o per chi detiene acquari o animali commestibili in condizioni non compatibili con la natura in cui abitualmente vivono. Ne do lettura:

Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Non è punibile chi uccide animali nocivi».

1.4/3 (già 1.2)

RIZ

Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Non è punibile chi detiene acquari, o detiene animali commestibili in condizioni non compatibili con la natura in cui abitualmente vivono».

1.4/4 (già 1.3)

RIZ

Con il primo emendamento, anche se è una considerazione logica, ho ritenuto di dover chiarire che a volte vi sono alcuni animali che possono essere portatori di malattie, che non rientrano in questa tematica.

Con il secondo emendamento, intendo precisare che tenere acquari o animali in situazioni non compatibili con la natura in cui vivono abitualmente non è un reato perchè altrimenti gli acquari, i vivai e i luoghi in cui vengono raccolti animali da selva, come i caprioli, dovrebbero essere considerati punibili.

È vero che non esistono allevamenti di cocodrilli, però esistono allevamenti di ermellini, quaglie, fagiani, faraone e caprioli.

Questo chiarimento mi sembrava essenziale, anche se in realtà ritengo che molto debba ancora essere fatto nel campo dei maltrattamenti contro gli animali.

Sono stati, inoltre, presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 1.4:

Nell'emendamento 1.4, al primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da due a otto mesi o».

1.4/1

MASIELLO

Nell'emendamento 1.4, sopprimere il quarto capoverso.

1.4/2

MASIELLO

Nell'emendamento 1.4, al quinto capoverso, sopprimere le parole: «o assiste a».

1.4/5

BODO

MASIELLO. Signor Presidente, i nostri subemendamenti 1.4/1 e 1.4/2 si riferiscono all'emendamento 1.4, presentato dalla relatrice Fabj Ramous. In premessa vorrei dichiarare che sono molto attento alla tutela degli animali, ma non bisogna considerare contro gli animali chi rifiuta questo testo o desidera emendarlo: rifiuto queste etichette di criminalizzazione impropria, anche alla luce delle lettere e delle sollecitazioni pervenute. Ma, pur avendo a cuore gli animali, non posso dimenticare di essere un uomo di legge e quindi ritengo necessario pensare alle conseguenze delle norme che elaboriamo.

La norma in oggetto non presenta caratteristiche tali da non dover essere emendabile, pur rendendomi conto della necessità di approvare al più presto una normativa che tuteli gli animali dai maltrattamenti.

In un clima generale di depenalizzazione verso reati minori, stabiliamo per questo tipo di reato pene detentive molto forti, con una notevole differenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 581 sulle percosse alle persone. La nuova formulazione del disegno di legge mostra la sproporzione in cui ci troviamo: in caso di maltrattamento ad animali si prevede l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Anche l'emendamento proposto dalla relatrice prevede l'arresto da due a otto mesi. È più gravemente sanzionato chi percuote un animale rispetto a chi percuote una persona e dobbiamo tentare, dal punto di vista del buon senso legislativo, di risolvere tale problema rispettando il principio cardine dell'ordinamento giuridico della ragionevolezza nella fissazione delle pene edittali.

Originariamente sostenevo sanzioni amministrative da erogare a chi maltratta o sevizia gli animali, ma mi sono reso conto, anche alla luce degli incontri avuti, che forse si è andati un po' oltre le previsioni iniziali. In questo modo consentiamo all'autorità giudiziaria gli interventi necessari per l'accertamento del reato, ma nulla vieta che, pur lasciando questa facoltà, si possa parlare soltanto di pena pecuniaria, lasciando intatta la figura di reato ed escludendo per ragioni di equità e di giustizia la pena detentiva che mi sembra sproporzionata al caso concreto.

Questo è il senso del subemendamento 1.4/1 con il quale propongo la soppressione delle parole: «con l'arresto da due a otto mesi o».

Il subemendamento 1.4/2 va valutato alla luce degli incontri che abbiamo avuto. Non mi pare giusto, per un motivo di principio, equiparare nello stesso contesto chi maltratta un animale per il gusto sadico di maltrattarlo con gli scienziati che operano sperimentazioni. Vorrei ricordare ai colleghi che il decreto-legge n. 116 del 1992 regola la sperimentazione e prevede le rispettive sanzioni. Riportare una nuova norma sanzionatoria in questa legge che si riferisce al maltrattamento degli animali mi sembra superfluo ed offensivo nei confronti della scienza e di chi la esercita, proprio perchè il sistema della sperimentazione sugli animali è già statuito e considerato nel decreto-legge n. 116 del 1992.

Prego la Commissione, al di là della valutazione letterale degli emendamenti, di coniugare l'amore per gli animali e la giusta repressione del loro maltrattamento con le legittime esigenze della sperimentazione scientifica, in modo da giungere alla emanazione di una normativa ragionevole e giusta.

FABJ RAMOUS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, desidero ancora una volta sottolineare che ho cercato di fare del mio meglio nel riscrivere l'articolo 727, condensando le ipotesi di tutela nei confronti degli animali.

Secondo gli studi più avanzati, la tutela degli animali, come esseri senzienti capaci di sofferenza, va assicurata soprattutto nel caso in cui senza necessità si verifichi una situazione di maltrattamento; ma altrettanto importante è la tutela degli animali, quali elementi del patrimonio faunistico, che perciò rientrano nell'ambito più generale della tutela ecologica. Ho cercato di riscrivere l'articolo 1 del testo della

Camera, tenendo conto di tutti questi elementi. Anche per quanto riguarda le ipotesi aggravate, ritengo che il testo sia in sintonia con le direttive più importanti in materia.

Per quanto attiene la ricerca scientifica l'ipotesi è stata deformata; concordo con il senatore Masiello sul fatto che tutte le ipotesi di regolamentazione della ricerca scientifica sono previste dal decreto legge n. 116 del 1992.

Tuttavia, ho ritenuto opportuno prevedere alcune aggravanti, qualora il reato di maltrattamento sia commesso con mezzi particolarmente dolorosi: in effetti, anche la ricerca scientifica più aderente alle disposizioni del decreto-legge n. 116, potrebbe avere come conseguenza inutili sofferenze o maltrattamenti per gli animali. Ritengo per ciò che questa ipotesi, anche per quanto riguarda la ricerca scientifica, debba essere mantenuta nell'ambito organico della definizione del reato.

Riscrivendo questo articolo invece, ho eliminato l'ipotesi che sia punibile la propagando di uno spettacolo. In effetti, punire la propaganda quando già si punisce chi assiste allo spettacolo, così come si punisce chi lo organizza, mi sembra non solo pleonastico ma anche assurdo; mentre, quando i fatti criminosi vengono commessi in relazione all'esercizio delle scommesse clandestine, si deve prevedere un aggravamento della pena.

PROCACCI. Signor Presidente, intervengo in relazione alla presentazione del mio emendamento, premettendo che sono convinta che una modifica del testo può provocare un affossamento del provvedimento. Ho già esplicitato in varie occasioni e con molta chiarezza questa mia convinzione, facendo presente come spesso i provvedimenti rimandati alla Camera non vedano mai la luce.

Continuo a ritenere che la modifica del testo, bloccando la riforma dell'articolo 727, rappresenterà una grande occasione perduta e costringerà i parlamentari della prossima legislatura ad un nuovo esame del provvedimento. Sono passati tanti anni da quando si è cominciato a lavorare su questo testo. Questo lo dico affinché il presidente e i colleghi sappiano che la presentazione dell'emendamento è fatto molto a malincuore dal Gruppo verde.

Se ci fosse più spazio per riflettere mi domanderei se sia veramente il caso di andare ad incidere su un provvedimento che alla Camera è stato votato all'unanimità. Sarebbe stato possibile predisporre il provvedimento diversamente, migliorandone alcuni aspetti, però, dal momento che la legislatura è appesa ad un filo sempre più sottile, credo che un affossamento del provvedimento per motivi di tempo non potrebbe che farci sentire tutti amareggiati.

Non ho mai suddiviso i colleghi della Commissione in animalisti o antianimalisti perchè la mia visione delle cose è assai più ampia. Molte sarebbero le considerazioni possibili sul testo varato dalla Camera; è sufficiente dire che quelle espressa dalla relatrice sono molto interessanti, anche se è mancato il tempo per verificare attentamente tutte le posizioni. Le audizioni informali sono state occasione di arricchimento e di confronto su una tematica che rappresenta interessi e valori emergenti. A mio avviso non è possibile continuare a parlare di depenalizzazione, quando siamo di fronte ad una norma che da 60 anni

attende di essere riscritta perchè raccoglie una sensibilità mutata dell'opinione pubblica del nostro Paese.

È con questa grande amarezza, di cui desidero rendervi partecipi, che ribadisco la posizione dei Verdi in ordine alla riscrittura del testo al nostro esame da parte della relatrice Fabj Ramous.

Vorrei che il confronto tra le varie forze presenti in Commissione non si concludesse oggi, per cercare di non ridurre il dibattito ad un puro esercizio accademico. Oggi tutti noi potremmo scrivere un testo destinato a rimanere agli atti dell'XI Legislatura.

Da anni mi occupo di questo argomento ed è grande la delusione di chi, studiando gli archivi, esaminerà le iniziative intraprese nel corso della passata legislatura.

L'emendamento 1.5, da me presentato, ha un carattere fortemente simbolico. Infatti l'emendamento è stato presentato perchè sarebbe stato scomodo formulare numerosi emendamenti su diversi punti del testo. Nel primo comma dell'emendamento 1.5 è stata soppressa l'espressione: «senza necessità». Infatti a nostro parere quest'espressione è ridondante ed è estremamente difficile stabilire nei fatti il concetto di necessità.

Nella parte finale del primo comma dell'emendamento 1.5, concernente l'abbandono, abbiamo voluto sostituire l'espressione: «abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività» con la semplice espressione: «li abbandona». Infatti riteniamo complesso definire gli animali domestici o gli animali che abbiano acquisito abitudini della cattività. A nostro parere deve essere il semplice gesto dell'abbandono a essere valutato in sede giudiziaria.

Abbiamo mantenuto identica la proposta della relatrice per quanto riguarda l'alternatività della pena, anche se per noi non è stato facile agire in questo senso. Infatti, personalmente sono convinta che per valori emergenti come questo sarebbe necessario applicare sanzioni penali *tout court*.

Nel quarto comma dell'emendamento 1.5 è stato stabilito: «Chiunque organizza, assiste o fa propaganda...». Noi abbiamo aggiunto proprio quest'ultima fattispecie: «o fa propaganda» perchè la riteniamo estremamente importante. Si tratta di fattispecie diverse e non assimilabili tra loro. Tale distinzione comportamentale deve essere recuperata; in caso contrario si creerebbe una discriminazione tra soggetti puniti dalla legge (coloro che organizzano o assistono) e soggetti non puniti (coloro che fanno propaganda).

Nell'ultimo comma dell'emendamento 1.5 abbiamo voluto specificare il riferimento alla pena, assente dal testo proposto dalla relatrice. Nell'emendamento si prevede che qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine si applica la pena dell'arresto da quattro mesi ad un anno e sei mesi o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Come emerge anche da tutte queste puntualizzazioni, il nostro emendamento ha carattere simbolico. Peraltro saremmo assai lieti di ritirarlo, qualora le altre proposte emendative venissero ritirate e fosse approvato dalla Commissione il testo unanimemente accolto dall'altro ramo del Parlamento.

BODO. Il subemendamento 1.4/5 delinea un percorso più restrittivo rispetto a quello richiamato dalla senatrice Procacci. A mio parere l'erogazione delle sanzioni deve essere limitata soltanto ai soggetti che organizzano spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. Non è possibile incriminare chi ha avuto il solo torto di assistere a gare di animali. Ricordo che nella zona del Vercellese, in base ad una tradizione che risale al 1500, in occasione delle feste patronali si organizza una corsa dei buoi. Certo, far correre un bue e un controsenso poichè si tratta di un animale lento per natura. Perciò a volte (sottolineo che avveniva solo a volte) il bue veniva spronato con pungoli che spesso provocavano ferite. Questa prassi oggi non è più in uso e comunque tali manifestazioni sono sempre state contestate non solo da parte dei Verdi, ma anche da parte di altri.

Mi pare perciò assurdo in questo caso applicare la pena anche ai soggetti che assistono a determinate manifestazioni, anche perchè spesso si tratta di migliaia di persone. Anch'io sono animalista, ma non è possibile esagerare e punire un folto pubblico.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, mi scuso anzitutto per non aver potuto partecipare alla seduta di ieri a causa di una concomitante riunione della Commissione ambiente nel corso della quale il sottosegretario Riggio ci ha fornito importanti chiarimenti sul problema delle calamità naturali.

Intendo intervenire in questa discussione anche facendo riferimento alla interessante e importante audizione svoltasi tempo fa. Da questa audizione è emersa, al di là di ogni dubbio, la necessità che il provvedimento al nostro esame sia approvato in tempi estremamente rapidi, poichè corrisponde ad un'esigenza fortemente avvertita nel Paese. Quest'esigenza si è manifestata anche nel corso della prima votazione presso la Camera dei deputati. Da quella audizione però è emersa anche l'estrema fragilità dei motivi di risentimento dei colleghi scienziati.

Personalmente sono un docente di zoologia, cioè di una materia che si interessa al comportamento animale; ho scritto numerosi libri, sono stato sperimentalista, conosco bene i laboratori. Affermo perciò che trovo spropositata la reazione di taluni studiosi della facoltà di medicina. A mio parere il provvedimento è molto preciso e non fa riferimento alla scienza in quanto tale (ci mancherebbe altro!). Esso fa riferimento a colui che di fatto non si comporta da scienziato. Esiste un'etica internazionale, a cui anche l'Italia si dovrebbe adeguare; in questo senso il provvedimento è anche una garanzia di sicurezza poichè con esso si procede al riconoscimento di quell'etica, come è auspicabile.

Sarebbe anche auspicabile che il Comitato di bioetica nazionale si esprimesse su questa materia e non si occupasse soltanto di problemi concernenti la nostra specie. Mi sembrano motivi di risentimento assolutamente incomprensibili che in realtà celano interessi che non hanno niente a che fare con la scienza e con la decenza.

Chi si risente per quanto viene previsto dal comma relativo alla ricerca, certamente non ha a cuore la tutela della dignità della scienza nè l'etica comportamentale dei ricercatori italiani che nella stragrande

maggioranza si collocano entro i limiti della legge. L'unica motivazione addotta è relativa a possibili problemi burocratici che evidentemente sono superabili fuori del contesto di questa legge. Ci mancherebbe che una questione del genere limitasse l'attività del legislatore!

È sorta invece, in tutta la sua rilevanza, la necessità di approvare questo disegno di legge. Vorrei ricordare ai colleghi che stiamo parlando di animali non solo senzienti, ma per i quali la scienza ufficiale ha ormai appurato la presenza di fenomeni di autocoscienza e di consapevolezza e quindi di livelli elevatissimi di sofferenza, soprattutto fra quelle specie che sono in contatto con l'uomo: cani, gatti, maiali che già in origine sono estremamente intelligenti e addirittura dotati, seppure in grado minore al nostro, di consapevolezze simili alle nostre.

Pertanto non mi scandalizzo che le norme previste nel disegno di legge siano estremamente dure perchè fanno riferimento a esseri dotati di una loro dignità.

Ritengo che a questo proposito sarebbe opportuno continuare il dibattito prima di giungere ad un rinvio del testo alla Camera dei deputati. La legislatura sta per terminare; rinviare il provvedimento alla Camera di fatto, animalisti o non animalisti, vuol dire vanificare uno sforzo che alla Camera aveva portato all'approvazione unanime del testo.

Anche se è vero che alcuni punti andranno perfezionati ciò potrà anche avvenire successivamente. Intanto, però, il testo esaminato dimostra una crescita culturale del Paese che non tollera più una regolamentazione inadeguata per questi reati.

Invito i proponenti a ritirare i loro emendamenti che successivamente, una volta approvato il testo, potranno essere riconsiderati. Adesso è meglio accontentarsi di questo testo, importante perchè recepisce istanze diverse. Modificare questo testo significa sostanzialmente favorire interessi corporativi che - è bene sottolinearlo - non hanno niente a che fare con i diritti degli animali nè tantomeno con la ricerca scientifica italiana.

ROCCHI. Ritengo che dal dibattito risulti evidente come nessuno dei presenti affronti a cuor leggero l'argomento. Anche se tutti sono convinti della necessità di migliorare il provvedimento è comunque necessario concretizzare questi propositi.

La Commissione è consapevole della responsabilità che ha assunto nel legiferare per chi non può far valere i propri diritti personalmente. Qualunque categoria umana può far sentire la propria voce in prima persona mentre ciò non è possibile per gli animali.

Al di là di questo aspetto è bene ricordare che in realtà è l'opinione pubblica che attende questa legge, una legge che consente di sanare una annosa ingiustizia che si evidenzia ogni giorno di più.

La mancanza di una legge aggiornata, oltre ad avere conseguenze sugli animali, si ripercuote sulle persone che giornalmente si scontrano con situazioni che non possono essere risolte sulla base di una normativa vecchia di 60 anni.

Il provvedimento oltre ad occuparsi di problemi attinenti al maltrattamento degli animali si indirizza, dal punto di vista antropologi-

co, a quelle persone che desiderano vivere secondo modalità più consone ai tempi.

Spesso, esaminando superficialmente questi problemi, si ritiene che un'insufficiente normativa, o una insufficiente applicazione della legge costituisca un fattore di secondaria importanza.

Al termine di questa legislatura presenterò un libro bianco che riproduce un accorato appello della cittadinanza a quei parlamentari che si ritiene possano essere veicolo di una volontà o di un desiderio in positivo.

Il nostro Paese non riesce ancora a recepire adeguatamente problemi di questo genere. Pertanto, solo un provvedimento legislativo, oltre ovviamente ad una maturazione culturale, potrà conferire dignità al problema e vincere resistenze inerziali.

PINTO. Signor Presidente, ho seguito con grande attenzione il provvedimento e l'appassionato dibattito che si è svolto in Commissione. Con ciò concordo con i colleghi e le colleghe, che ancora una volta hanno cercato con un intento molto generoso di mantenere il testo originario, che esiste la preoccupazione, a mio avviso degna di rispetto, di una non approvazione del provvedimento; mi auguro che l'attuale o il futuro Parlamento possano superarla manifestando chiaramente una volontà politica in tal senso. Ricordo, signor Presidente, un provvedimento del quale fui relatore nella IX Legislatura, relativo alla modifica della legge sull'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Quella legge fu modificata in un solo giorno dalla Camera e dal Senato; la Commissione giustizia la affrontò la mattina alle 9,30 e alle 11 fu esaminata dall'Aula. Alle 16,30 venne discussa dalla Camera ed alle 18,30 fu approvata definitivamente, e non era una legge agevole e semplice.

Ho fatto questo esempio per sottolineare che quando c'è la volontà politica è possibile migliorare un testo che tutti hanno riconosciuto perfettibile. Forse anche noi potremmo compiere questo sforzo avendo come punto di riferimento l'emendamento della relatrice, alla quale vorrei chiedere alcuni chiarimenti. L'articolo 727 del codice penale si intitola «Maltrattamento di animali». Non è senza significato l'uso del singolare: il plurale «maltrattamenti» prevedeva una reiterazione dei comportamenti. Se il termine «maltrattamento» rappresenta una scelta, è giusto che risulti al singolare perchè anche un solo episodio potrebbe realizzare la condotta incriminata. È questo il primo chiarimento che intendevo chiedere alla relatrice in riferimento all'emendamento 1.4 da lei stessa presentato.

Sempre in riferimento allo stesso capoverso, vorrei sapere se la presenza delle parole «fatica» e «lavori» non possa dar luogo ad un inutile ripetizione di concetti. Nella prima parte si dice: «sottopone e strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili» e la «fatica» potrebbe rientrare nei comportamenti indistinti; in seguito ci si riferisce a «giochi, spettacoli o lavori».

Una ulteriore richiesta di chiarimento è relativa all'abbandono. L'articolo 727 individua una serie di condotte tra loro profondamente diversificate ma tutte risultano, poi, unificate nel momento sanzionato: gli atti della sanzione si riferiscono a comportamenti e condotte diversi.

Nell'ultima parte del primo capoverso viene punito l'abbandono degli animali domestici, così come era previsto nel testo precedente. Forse sarebbe opportuno aggettivare e spiegare meglio il significato dell'abbandono, per evitare che spazi temporali diversi, come un giorno, un anno o definitivamente, possano essere in certo senso equiparati.

All'emendamento 1.5 si prevede che «nel caso di recidiva la pena è aumentata di un terzo», ma non capisco il motivo di questo aumento. L'istituto della recidiva è regolato in maniera molto tecnica dal codice penale, per cui se indichiamo l'aumento di un terzo della pena, facilitiamo e agevoliamo la condotta di chi reitera il comportamento incriminato: pertanto, mi permetto di suggerire una modifica in quanto la recidiva comporta già l'aumento di pena dal codice.

L'emendamento 1.4/5, presentato dal collega Bodo, che propone di sopprimere le parole «o assiste a», pone un problema reale ma non mi sento di avallare questa eliminazione. Poichè c'è differenza fra chi assiste, potremmo mantenere l'articolo nella sua formulazione originaria con le pene già previste per chi organizza ed introdurre, per chi semplicemente assiste, una sanzione che, anche se ridotta ed inferiore rispetto all'altra, risulterà ugualmente significativa. Infatti, anche chi solo assiste deve sapere che il comportamento incriminato è causa di dolore, strazio e sevizie, e che, perciò, può essere penalmente sanzionato. Chi assiste deve intendere il valore morale della proibizione e per questo può essere prevista una pena inferiore rispetto a chi organizza gli spettacoli.

COVI. Signor Presidente, vorrei che si abbandonasse, nel corso della discussione, il timore di un prossimo scioglimento delle Camere. Anche considerando i tempi più stretti (quindi le elezioni a primavera), abbiamo davanti a noi circa tre mesi che possono consentire una navetta del provvedimento tra la Camera e il Senato. Inoltre vorrei fare una constatazione di carattere più generale: non possiamo legiferare pensando di dover accettare senza modificazione testi pervenuti dalla Camera. Altrimenti le leggi potranno anche essere approvate, ma i problemi non saranno affrontati nel modo giusto.

Dobbiamo distinguere la nostra responsabilità legislativa dai nostri sentimenti correnti. Alcune argomentazioni espresse dal senatore Parisi mi hanno fatto impressione, ma ritengo che il provvedimento debba essere valutato in base ad argomenti di ordine generale.

Come ha sottolineato il senatore Masiello, rispettando le idee più volte espresse nella nostra Commissione, non bisogna eccedere nella penalizzazione e nelle sanzioni; in particolare, le sanzioni previste per maltrattamenti ad uomini o ad animali devono essere tra loro proporzionate.

Dobbiamo trovare un bilanciamento, poichè certi reati presentano analogie intrinseche e fattuali sia che siano in danno di uomini o di animali. E mi pare ovvio che anche il senatore Parisi privilegi gli uomini rispetto agli animali. Dopo aver fatto queste considerazioni di carattere generale, esprimo il mio più vivo apprezzamento per l'emendamento 1.1 presentato dal presidente Riz. Questa proposta, che tende a sostituire integralmente il testo dell'articolo 1, rappresenta un modo estremamente positivo di affrontare la questione. Nell'emendamento

1.1 si fa riferimento all'articolo 638 del codice penale e si estende la fattispecie in esso prevista: anzichè parlare semplicemente di: «animali che appartengono ad altri» si parla genericamente di «animali». Tale estensione è importante perchè ricomprende nella fattispecie anche chi sevizia animali propri.

Inoltre con l'emendamento 1.1, attraverso la soppressione delle parole «a querela della persona offesa», contenute nel primo comma dell'articolo 638, il reato diventa perseguibile d'ufficio. Entrambe le proposte, a mio parere rappresentano un modo di legiferare estremamente efficace e puntuale.

Qualora peraltro l'emendamento 1.1 non fosse approvato, esprimo fin da ora parere favorevole ai subemendamenti presentati dal senatore Masiello.

DI LEMBO. Dichiaro subito che voterò a favore dell'emendamento 1.1 presentato dal presidente Riz. Con questa proposta a mio parere si elimina il rischio della genericità della norma e si evita di affidare alla giurisprudenza il compito di valutare le varie fattispecie.

Infatti la norma sugli spettacoli è troppo generica. Molto opportunamente le collega Bodo ha ricordato gli spettacoli che si svolgono tradizionalmente nella sua regione, precisando che non è giusto punire coloro che vi assistono. Non credo che questo significhi infierire sugli animali.

Voglio ricordare alcune manifestazioni tradizionali che conosco personalmente. A Larino si svolge annualmente una processione di buoi in occasione della festa del patrono del comune; custoditi a tal fine per un anno, trascinano i carri policromi che sfilano per l'occasione. Ricordo ancora la sfilata delle Traglie di Ielsi che risale all'epoca dei Sanniti; in questo caso gli animali trascinano carri contenenti composizioni di spighe di grano. Ricordo ancora le corse dei carri trainati da buoi nei comuni molisani di origine albanese. Certamente se nel corso di simili manifestazioni si dovesse manifestare uno spirito di crudeltà stimolando o drogando gli animali sarebbe indispensabile punire gli organizzatori: in questo caso però si va al di là della norma al nostro esame. Potrebbe obiettarsi che questi animali non sono fatti per la corsa o per trascinare carri all'interno delle città. Ribadisco però che gli animali stessi vengono curati per un anno intero e nel corso di questo periodo di tempo non vengono utilizzati per lavori agricoli o per altro lavoro.

Secondo un noto aforisma, la tradizione è la somma dei vizi e degli errori del passato. Credo però che tradizioni come quelle da me ricordate non danneggino in alcun modo gli animali. Anzi, poichè, come ho già sottolineato, questi animali per un anno intero non vengono utilizzati per lavori agricoli, essi godono di una particolare considerazione da parte dell'uomo.

Personalmente non sono un cacciatore. Ricordo anzi di aver visto morire soltanto un uccellino e di aver provato un infinito ribrezzo. Non sopporterei di veder uccidere un animale, ma ciò non significa che sono favorevole a proibire manifestazioni del tipo da me precedentemente ricordato.

L'emendamento 1.1 chiarisce, a mio parere, i termini del problema. La situazione normativa in materia è estremamente confusa. È stato

richiamato il testo dell'articolo 727 del codice penale, ma non sono state richiamate le leggi successive: ad esempio non è stata richiamata la normativa vigente in tema di randagismo e di abbandono di animali. In particolare la legge-quadro dell'agosto 1991, n. 281, prevede anche casi di abbandono di animali puniti con sanzioni di carattere amministrativo. Inoltre in essa si prevede l'abbattimento di animali di provata pericolosità. Si parla di crudeltà nei confronti degli animali: sterilizzare un gatto rientra in questa fattispecie?

PROCACCI. Questo argomento è affrontato dalla normativa sul randagismo.

DI LEMBO. La legge a cui mi riferisco è successiva a quella. Ricordo che noi abbiamo attribuito alle regioni la competenza sulla materia del randagismo e dell'abbandono degli animali; ricordo inoltre che le ragioni hanno legiferato prevedendo sanzioni di carattere amministrativo. Oggi perciò ci troviamo di fronte ad un evidente contrasto tra la normativa statale e quella regionale. Dobbiamo perciò esaminare con estrema attenzione la materia.

Non sono favorevole alla previsione di sanzioni penali. Credo infatti che la sanzione penale debba essere correlata alla gravità dell'illecito e che comunque, come stabilisce anche la nostra Costituzione, debba tendere alla rieducazione del reo. Inoltre la stessa Costituzione prevede l'inviolabilità della libertà personale.

Per tutti i motivi da me ricordati, pur tenendo nella dovuta considerazione le varie istanze, non posso accettare una normativa che suscita perplessità dal punto di vista sanzionatorio. In questo momento siamo spinti ad agire sulla base dell'emotività derivante dalla necessità di proteggere esseri viventi che soffrono come gli uomini. È giustissimo proteggere gli animali e bisogna farlo fino in fondo; è giusto cercare di raggiungere questo obiettivo, ma dobbiamo evitare di complicare la legislazione e di creare difficoltà interpretative. Per tali ragioni ribadisco ancora una volta che voterò a favore dell'emendamento 1.1 presentato dal presidente Riz.

GRECO. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, poichè ritengo che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati contemperì le esigenze del nostro codice penale con le molteplici problematiche rappresentate nel corso del dibattito; risponde ad esigenze di civiltà giuridica e prevede pene alternative come le sanzioni amministrative, rispettando la legge recentemente approvata sulla depenalizzazione di alcuni reati, che già prevede la possibilità di convertire in pena pecuniaria la pena detentiva.

CASTIGLIONE. Vorrei esprimere alcune considerazioni sugli emendamenti presentati. Come valutazione complessiva, ritengo che lo sforzo compiuto dalla relatrice attraverso l'emendamento 1.4, interamente sostitutivo dell'articolo, possa rappresentare la soluzione più adeguata per una normativa sul maltrattamento di animali. Le norme penali non risultano esposte ad intrecci o contraddizioni con altre

normative esistenti e questo principio deve essere sempre tenuto presente per ben legiferare.

L'emendamento 1.1 del presidente Riz da un lato estende le disposizioni dell'articolo, ma dall'altro presenta difficoltà di raccordo con l'articolo 727. Ritengo preferibile l'emendamento del relatore, che prevede la correzione di un testo pervenuto dalla Camera, a quello del Presidente, che reputo incompleto in quanto avrebbe dovuto contemplare anche la soppressione dell'articolo 727, la quale sarebbe opportuna perchè in tal modo eviteremmo interferenze.

Sono favorevole al subemendamento 1.4/1, presentato dal senatore Masiello, in quanto prevede una ragionevole mitigazione delle pene previste dal testo in esame.

Con tali emendamenti, la normativa risulterà sicuramente adeguata alle esigenze della nostra società. È importante che le norme siano chiare e limpide, tali da non creare conflitti con altre disposizioni.

FABJ RAMOUS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati. Sono profondamente contraria all'emendamento 1.1 presentato dal Presidente dove viene richiamato l'articolo 638 del codice penale, perchè prevede una norma che tutela «il patrimonio» ma non l'essere, l'animale, in quanto tale. Non posso assolutamente accettare questo emendamento così come i subemendamenti 1.4/2, 1.4/3, 1.4/4 e 1.4/5.

Per quanto riguarda i subemendamenti presentati dal senatore Masiello, vorrei sottolineare che la nostra Commissione ha lavorato per la depenalizzazione di determinati reati. Mi rendo conto che la mediazione operata dal collega, nell'ipotesi dell'arresto o dell'ammenda, possa anche essere condivisibile in linea generale, ma è rimasta ancorata alla ipotesi meno grave del reato di maltrattamento. Nell'ipotesi non aggravata ritengo che si possa accettare l'emendamento Masiello, di modo che la pena venga circoscritta all'aumento da due a dieci milioni di lire.

Ho già spiegato le ragioni per cui avevo inserito la ricerca scientifica nel mio emendamento. Non volevo, nel tentativo di migliorare il testo rischiare - come ha sottolineato la collega Rocchi - di pensare a qualcosa che si crede sublime, ma che alla fine può danneggiare tutto e tutti. Pertanto, in astratto condivido la proposta del senatore Masiello, poichè la ricerca scientifica è già regolamentata nel decreto-legge n. 116 del 1992, che fa espresso riferimento all'articolo 727 del codice penale, tuttavia, considero necessario che nella previsione dell'articolo 727 resti l'ipotesi aggravata sulla ricerca scientifica. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4/3, secondo il quale non è punibile chi uccide animali nocivi, ritengo che questo non rientri in un'ipotesi di maltrattamento degli animali, e quindi sono ad essa contraria. Ritengo anche che l'emendamento 1.4/4 sia inutile perchè nel decreto legge n.116 sono già ampiamente chiarite situazioni particolari: comunque chi detiene acquari o animali commestibili in condizioni incompatibili con la loro natura, cade nelle ipotesi del decreto legge n.116 del 1992 che regolamenta il fine scientifico. È una specificazione inutile.

Riguardo all'emendamento 1.4/5, sono del parere che chi assiste a certi spettacoli in qualche modo partecipi al reato, ma in ogni caso è necessario operare una distinzione soprattutto con riguardo alla pena. A mio avviso per chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportano strazio per gli animali deve essere prevista un'aggravante ulteriore rispetto a chi assiste soltanto. Si potrebbe stabilire una pena pecuniaria che vari dalle 500.000 lire a 1 milione, in modo da diversificare le ipotesi criminose e colpire in materia diversa le due fattispecie. Accetto lo spirito dell'emendamento 1.4/5 sostituendo nel mio emendamento le parole «assiste a» con «partecipa a».

PROCACCI. Vorrei chiedere al Presidente se è possibile sospendere la seduta in quanto sta per avere inizio la seduta d'Aula e come segretario sono tenuta ad essere presente. La mia è una questione formale. Dal momento che ho seguito l'iter del provvedimento sin dall'inizio e che sono responsabile degli emendamenti da me presentati, vorrei seguire personalmente lo svolgimento dei lavori.

PRESIDENTE. Stando così le cose e non facendosi osservazioni, sospendo la seduta per 15 minuti, al fine di conoscere l'avviso della Presidenza del Senato in ordine alla possibilità di riprendere i lavori durante la riunione dell'Assemblea.

I lavori, sospesi alle ore 16,25, sono ripresi alle ore 16,40.

PRESIDENTE. Riprendo la discussione per ricordare che la senatrice Procacci ha chiesto la sospensione dei lavori della Commissione per ottemperare ai suoi impegni di Aula. In conseguenza di tale richiesta la Presidenza del Senato ha rappresentato l'opportunità di non procedere a votazioni in Commissione mentre è in corso la seduta dell'Assemblea. Pertanto, accolgo l'invito della Presidenza, anche se sottolineo con rammarico come questa discussione proceda con grande difficoltà e nonostante il mio impegno non riesca a giungere ad una sollecita conclusione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA

